NORME IN MATERIA DI SERVIZI DELL'IMPIEGO, DI MOBILITA' DEI LAVORATORI E DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Art. 24

Agli operai e agli impiegati dipendenti da imprese industriali, diverse da quelle edili, che all'atto del licenziamento o dimissioni, determinati da cause per le quali e' riconosciuto l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni, abbiano compiuto 55 anni di eta' se uomini o 50 se donne e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, spetta, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti di cui al precedente articolo 18 o a quello del licenziamento o delle dimissioni, se posteriore, il trattamento di pensione sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data del licenziamento o delle dimissioni e quella di compimento dell'eta' pensionabile. La Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica ma somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per la gestione medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese. Al compimento dell'eta' di cui al primo comma il lavoratore interessato deve esercitare il diritto di opzione tra il trattamento di pensione previsto dal presente articolo ed il trattamento straordinario di integrazione salariale. E' abrogato l'art. 11 della legge 5 novembre 1968, numero 1115, e successive modificazioni. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Versione in vigore dal 16 dicembre 1979, non più in vigore dal 22 dicembre 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilita' dei lavoratori e di integrazione salariale
Estremi	Decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624
Titolo	III — Provvedimenti per la garanzia del salario

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-servizi-dell-impiego-di-mobilita-dei-lavoratori-e/art-24/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it